

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori inerenti gli **“Interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione della sezione di Biologia Animale e ampliamento del Museo di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – Cittadella universitaria di via Androne, Catania”**, per un importo a base di gara pari a € 8.680.000,00 oltre IVA di cui € 250.000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e €2.084.231,76 per costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

CUP E69F18000840005 – CUI L02772010878202200038 – CIG B0C6D58597

Risposte a quesiti di interesse generale

- 1) **Quesito** *Buongiorno, con la presente si chiede se è possibile partecipare alla presente procedura con la categoria OG2 in classifica necessaria anche per le categorie OS4 e OS21 e dichiarando per tali categorie (OS4 e OS21) la volontà di subappaltarle interamente*

Risposta: Con riferimento a quanto chiesto si chiarisce che l'operatore economico può subappaltare le categorie scorporabili qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, con l'unica precisazione che, nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a "qualificazione obbligatoria", è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata.

Pertanto sarà possibile subappaltare per intero le categorie scorporabili OS4 e OS 21 purché i requisiti mancanti siano interamente posseduti con riferimento alla classifica della categoria prevalente (OG2) e sempre ad imprese specificatamente qualificate

- 2) **Quesito:** *Salve, con la presente si chiede se la categoria scorporabile OG11 può essere avallabile. Si attende un Vs celere riscontro, distinti Salut*

Risposta: Con riferimento a quanto chiesto si chiarisce che è consentito l'avvalimento per la categoria OG11.

- 3) **Quesito:** *Buongiorno. Con la presente si richiede se la procedura verrà aggiudicata al massimo ribasso (ovvero a chi sarà più "anomalo") o al primo sotto la soglia di anomalia? Giova ricordare la sentenza del Consiglio di Stato - sez. III, del 06.10.2023 n. 8706 che recita testualmente: "Il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto". L'appalto in questione, non presenta, a nostro modesto parere, connotati di ordinarietà. Si resta, pertanto, in attesa di cortese riscontro. Grazie. Cordiali saluti.*

Risposta: Con riferimento a quanto richiesto si chiarisce che la procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo così come stabilito nella lex specialis al punto 15. Il nuovo Codice degli Appalti, infatti, all'art. 108, comma 2, individua solo quali siano gli appalti che andranno aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle lettere da a) ad f) e tra queste non rientra l'appalto in oggetto. Nell'appalto in oggetto, peraltro, la stazione appaltante in presenza di un progetto esecutivo, è stata già in grado di predeterminare in modo preciso l'oggetto del contratto, e, pertanto, non ha interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi

dell'offerta. Inoltre, così come specificato nel disciplinare al punto 16, la normativa prevede che trattandosi di appalto sopra soglia il seggio di gara procederà al calcolo della soglia di anomalia solo al fine di stabilire se l'offerta della prima classificata sia o meno anomala. Nel caso risultasse anomala, il RUP procederà con la verifica di congruità e confermerà la validità dell'offerta solo dopo che l'impresa abbia dimostrato la congruità della stessa.

- 4) **Quesito** *Buongiorno si chiedono chiarimenti circa la possibilità di potere subappaltare parzialmente la OG11 e la totalità della OS4, avendo una Og2 in categoria VII, inoltre se si mantengono i costi della manodopera stimati già nell'appalto*

Risposta Con riferimento a quanto chiesto si chiarisce che l'operatore economico può subappaltare le categorie scorporabili qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, con l'unica precisazione che, nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a "qualificazione obbligatoria", è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata. Pertanto, nel caso in esame, sarà possibile subappaltare per intero le categorie scorporabili OS4 e parzialmente la OG11 in quanto i requisiti mancanti sono interamente posseduti con riferimento alla classifica della categoria prevalente (OG2 in classifica VII) e sempre ad imprese specificatamente qualificate. Con riferimento ai costi della manodopera si fa riferimento a quanto previsto nel disciplinare al punto 3.3.

- 5) **Quesito** Con la presente si chiede chiarimento sulla possibilità di poter subappaltare la categoria scorporabile OG11 per una quota del 20%, percentuale di cui è carente e che coprirebbe con il requisito della categoria prevalente OG2, possedendo tale requisito per un importo superiore a quello richiesto nel bando di gara.

Risposta Con riferimento a quanto chiesto si chiarisce che l'operatore economico può subappaltare le categorie scorporabili qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, con l'unica precisazione che, nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a "qualificazione obbligatoria", è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata.

Pertanto sarà possibile subappaltare il 20 % della categoria scorporabile OG11 purché i requisiti mancanti siano interamente posseduti con riferimento alla classifica della categoria prevalente (OG2) e sempre ad imprese specificatamente qualificate.

- 6) **Quesito** Con la presente si chiede se le categorie OG11, OS21 e OS4 sono interamente subappaltabili. Si fa presente che la scrivente impresa è in possesso della categoria OG2 Classifica VI e che quindi riuscirebbe a coprire con la stessa l'intero importo dell'appalto,

Risposta Con riferimento a quanto chiesto si chiarisce che le categorie scorporabili OG11, OS21 e OS 4 sono subappaltabili per intero purché i requisiti mancanti siano interamente posseduti con riferimento alla classifica della categoria prevalente (OG2) e sempre ad imprese specificatamente qualificate.

F.to il RUP
(Ing. Antonio Giuseppe Nigro)